

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro dell'Economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Visto l'articolo 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, pubblicato nella G.U. n. 265 del 14 novembre 2011 emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, 1° periodo, del decreto legge 18 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, con legge n.148 del 14 settembre 2011, che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00.

Visto l'articolo 24, comma 20 del D.L. 6.7.2011 N. 98, convertito con Legge 15.7.2011 n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art.6 della legge n.62/90 e dell'art.3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA

Art. 1 (Oggetto)

E' indetta, dal 2 gennaio 2012, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Cominciamo bene".

Art.2 (Prezzo)

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 5,00.

Art.3 (Lotti)

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 61.200.000
2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.
3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4 (Massa premi)

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 61.200.000 biglietti ammonta ad € 218.875.000,00.
2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art.3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5
(Struttura premi)

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 61.200.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
17	500.000,00
510	10.000,00
2.550	1.000,00
10.200	500,00
65.280	100,00
167.280	50,00
127.500	40,00
487.560	25,00
599.250	20,00
1.122.000	15,00
3.743.400	10,00
19.839.000	5,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.
3. Sui premi di cui al comma 1 di importo superiore a 500,00€ è trattenuto un diritto pari al 6% , sulla parte della vincita eccedente euro 500,00, dovuto all'erario.

Art. 6
(Biglietti)

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com.
2. E' vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.
3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art.7
(Meccanica di gioco)

1. Il biglietto contiene due giochi diversi:

Gioco 1: si devono scoprire i numeri celati dai chicchi di caffè presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta “Numeri Vincenti” e il numero “Bonus” e quelli celati dalle dieci tazzine presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta “I Tuoi Numeri”. Se uno o più dei “Numeri Vincenti” è presente una o più volte ne “I Tuoi Numeri” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne “I Tuoi Numeri” si trova il numero “Bonus” si raddoppia il premio corrispondente..

Gioco 2: si devono scoprire i simboli celati sotto “I Tuoi Simboli” e “Il simbolo vincente”. Se “Il simbolo vincente” è presente, una o più volte, anche ne “I Tuoi Simboli” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti

2.. Qualora sul biglietto si rilevino più premi la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti.

Art.8
(Pagamento delle vincite)

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei casi previsti.
2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.
 - Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.
 - Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà

secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario. Sui premi di cui al presente paragrafo è trattenuto un diritto pari al 6%, sulla parte della vincita eccedente i 500,00 €, ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011.

- Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):
 - presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta.
 - presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Sui premi di cui al presente paragrafo è trattenuto un diritto pari al 6% , sulla parte della vincita eccedente i 500,00 €, ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 9.

Art. 9
(Disposizioni finali)

1. Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente articolo 8.
2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 15 dicembre 2011

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Raffaele Ferrara

registrato alla Corte dei Conti
Ufficio Controllo Ministeri Economici e
Finanziari il 28 dicembre 2011
Registro 12 Economia e Finanze fog. 136
G.U. N. 1 del 2 gennaio 2012